

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 04 di

## SPAZIO AZIENDE – aprile 2012

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Revoca agevolazione “prima casa”</b></p> <p><b>Sentenza CTR Lazio n. 45/01/2012</b></p>	<p>In caso di acquisto di un immobile “prima casa” da un’impresa con richiesta di applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4%, in caso di revoca dell’agevolazione della differenza d’imposta risponde esclusivamente l’acquirente, ancorché la stessa sia connessa all’assenza dei requisiti oggettivi dell’immobile richiesti dalla norma.</p>
<p><b>Canone RAI e pc</b></p> <p><b>Comunicato stampa RAI 21.2.2012</b></p> <p><b>Nota Ministero Sviluppo Economico 22.2.2012, n. 12991</b></p>	<p>Il canone RAI non è dovuto su PC, tablet e smartphone. In particolare, con riguardo alle imprese, il c.d. “canone speciale” va corrisposto esclusivamente qualora i computer siano utilizzati come televisori (digital signage). I soggetti che abbiano già eseguito il pagamento per il solo possesso di un pc potranno richiedere il rimborso utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito <a href="http://www.rai.it">www.rai.it</a>.</p>
<p><b>Elevato volume d’affari ma modesto ritorno degli investimenti effettuati</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 22.2.2012, n. 2613</b></p>	<p>È legittimo l’accertamento induttivo effettuato nei confronti di un’impresa che presenta una percentuale di ricarico incongrua, un rilevante volume d’affari ed un “ritorno” sugli investimenti effettuati molto ridotto (nel caso di specie “addirittura infimo”), tale da essere ottenuto anche con investimenti a minor rischio. Tutto ciò evidenzia infatti un comportamento antieconomico dell’impresa.</p>
<p><b>Compensazione indebita superiore a €50.000</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 28.2.2012, n. 7662</b></p>	<p>È punibile penalmente il soggetto che, nel corso di uno stesso periodo d’imposta, effettua compensazioni nel mod. F24 con crediti IVA non spettanti o inesistenti per importi superiori a € 50.000.</p>
<p><b>TFM amministratori società di capitali</b></p> <p><b>Circolare Agenzia Entrate 28.2.2012, n. 3/E</b></p>	<p>Anche il TFM dell’amministratore di società di capitali titolare di un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente può beneficiare della tassazione separata fino a € 1.000.000. La tassazione ordinaria è pertanto applicabile sull’importo eccedente tale soglia ovvero sull’intero ammontare se derivante da un atto avente data certa successiva all’inizio del rapporto.</p>
<p><b>Comunicazione beni in godimento a soci / familiari</b></p> <p><b>Provvedimento Agenzia Entrate 13.3.2012</b></p>	<p>È prorogato dal 31.3 al 15.10.2012 il termine entro il quale le società / ditte individuali che hanno concesso in godimento l’utilizzo di beni d’impresa (mobili o immobili) ad un socio / familiare devono inviare all’Agenzia delle Entrate la specifica comunicazione, per il 2011, contenente i dati relativi a tali beni.</p>

## COMMENTI

### LE NOVITÀ DEL DECRETO LIBERALIZZAZIONI DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

Con la pubblicazione sul S.O. n. 53/L alla G.U. 24.3.2012, n. 71 è entrata in vigore, a decorrere dal 25.3.2012, la Legge n. 27/2012 di conversione del DL n. 1/2012, c.d. "Decreto Liberalizzazioni".

Nell'iter di conversione, sono state apportate alcune modifiche alle disposizioni in vigore, come di seguito illustrato.

#### SRL "SEMPLIFICATA"

Con l'introduzione del **nuovo art. 2463-bis**, C.c. è prevista la possibilità di costituire la c.d. "*Società a responsabilità limitata semplificata*" da parte di persone fisiche che alla data della costituzione **non hanno compiuto 35 anni di età**.

In merito va evidenziato che in sede di conversione in legge:

⇒ è stato disposto che:

- l'atto costitutivo va **redatto per atto pubblico** (anziché per scrittura privata come previsto in precedenza) "*in conformità al modello standard tipizzato*" con apposito Decreto.  
**Non sono dovuti onorari notarili** e l'iscrizione al Registro delle Imprese è **esente da diritto di bollo e di segreteria**;
- la srl semplificata deve avere un **capitale sociale non inferiore a €1 e inferiore a €10.000**. Il conferimento dello stesso va **fatto in denaro all'organo amministrativo**;
- **solo i soci possono essere amministratori**;
- è **vietata la cessione di quote a soci di età non inferiore a 35 anni**;

⇒ è stata **soppressa** la disposizione in base alla quale al compimento del 35° anno di età:

- di uno dei soci, lo stesso veniva escluso di diritto dalla società se gli amministratori non provvedevano a convocare, senza indugio, l'assemblea per deliberare la trasformazione;
- di tutti i soci, gli amministratori dovevano convocare, senza indugio, l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, a pena di scioglimento della stessa.

#### SOPPRESSIONE TARIFFE PROFESSIONALI

In merito alle disposizioni sulle professioni regolamentate "*nel sistema ordinistico*", in sede di conversione in legge:

→ è stata confermata l'**abrogazione delle tariffe professionali**;

→ è stato precisato che la pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico avviene "*nelle forme previste dall'ordinamento*";

→ è stato confermato l'obbligo di **informare il cliente** in merito:

- al **grado di complessità dell'incarico**;
- alla **quantificazione preventiva delle spese** "*ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico*";
- ai dati della **polizza assicurativa** professionale.
- A tale proposito si evidenzia che è stata **soppressa la disposizione che prevedeva la forma scritta del preventivo** (previa richiesta del cliente). Ora, la nuova formulazione prevede che "*la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima*".
- In sede di conversione in legge è stata altresì **soppressa la disposizione** che prevedeva un illecito disciplinare del professionista nell'ipotesi di inosservanza di quanto sopra evidenziato;

→ è stato disposto che **al tirocinante va riconosciuto un rimborso spese** forfettariamente concordato dopo i primi 6 mesi di tirocinio.

#### SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

In sede di conversione in legge il Legislatore è intervenuto in materia di società tra professionisti disciplinata dalla Legge n. 183/2011, c.d. “Finanziaria 2012”, disponendo che:

- la **cooperativa tra professionisti** va costituita con un numero di soci **non inferiore a 3**;
- il numero dei soci professionisti e la partecipazione degli stessi al capitale sociale deve essere tale da **rappresentare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni / decisioni dei soci**.

Il venir **meno di tale maggioranza**, non “ristabilita” nel termine di 6 mesi, comporta:

- una causa di **scioglimento**;
- la **cancellazione dal relativo Albo**;
- va stipulata una **polizza assicurativa per la responsabilità civile** dei soci professionisti;
- il socio professionista può opporre agli altri soci il **segreto professionale**.

### RIDUZIONE ALIQUOTA IMU FABBRICATI INVENDUTI

È confermata la possibilità, per il Comune, di **ridurre l'aliquota IMU fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell'impresa costruttrice**:

- ⇒ finché **permane la destinazione alla vendita** del fabbricato;
- ⇒ a condizione che il **fabbricato non sia locato**;
- ⇒ per un periodo comunque **non superiore a 3 anni** dall'ultimazione dei lavori.

### REGIME IVA CESSIONE / LOCAZIONE DI FABBRICATI USO ABITATIVO

È confermata la **modifica al regime IVA applicabile alle locazioni / cessioni di fabbricati uso abitativo** disciplinato dal comma 1, nn. 8 e 8-bis dell'art. 10, DPR n. 633/72. In particolare:

→ con riguardo alle **locazioni**:

- è **confermato**, in generale, il **regime di esenzione IVA**;
- è prevista l'**imponibilità IVA, a scelta** del locatore, per i contratti:
  - di durata non inferiore a 4 anni, in **attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata**;
  - aventi ad oggetto fabbricati destinati ad **alloggi sociali** ex DM 22.4.2008;previa **apposita opzione** espressa nel relativo atto. Per tali tipologie di contratti, ai fini della scelta per l'imponibilità, **non sono previste limitazioni soggettive in capo al locatore** (in precedenza l'imponibilità era riservata alle imprese di costruzione ovvero a quelle che hanno eseguito interventi di recupero ex art. 31, lett. c, d, e, Legge n. 457/78).

Per le locazioni in esame è prevista, per effetto della modifica del n. 127-duodevices, Tab. A, parte III, l'applicazione dell'**aliquota IVA ridotta del 10%**;

→ con riguardo alle **cessioni**:

- è **confermato il regime di esenzione IVA ad eccezione** di quelle effettuate, **entro 5 anni** dalla data di ultimazione della costruzione / intervento:
  - dall'impresa costruttrice;
  - dall'impresa che ha eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero di cui al citato art. 31, lett. c), d) ed e), Legge n. 457/78;
- è prevista l'**imponibilità IVA, a scelta** del cedente, se aventi ad oggetto fabbricati:
  - locati per un periodo non inferiore a 4 anni in **attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi i sopra citati interventi di recupero**;
  - destinati ad **alloggi sociali** ex DM 22.4.2008;previa **apposita opzione** espressa nel relativo atto.



Relativamente al regime IVA applicabile alle **locazioni / cessioni di fabbricati strumentali** **non** è stata apportata alcuna **modifica**.


Infine, è ora prevista la **possibilità di separare l'attività**, oltre che **per la locazione**, anche **per la cessione** di fabbricati ad **uso abitativo / strumentale**.

La separazione delle attività consente, come noto, di “neutralizzare” il meccanismo del pro-rata qualora siano presenti sia locazioni / cessioni esenti che locazioni / cessioni imponibili.

## TASSAZIONE NAUTICA DA DIPORTO

In sede di conversione in legge sono state apportate una serie di modifiche alle disposizioni introdotte dal Decreto c.d. "Salva Italia" relativamente alla nautica di diporto, per effetto delle quali i **soggetti residenti** e le **stabili organizzazioni di soggetti non residenti** proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o **utilizzatori anche in leasing** (per la durata dello stesso) che possiedono unità da diporto devono, **dall'1.5 di ogni anno**, assoggettare le stesse ad una **tassa annuale** nelle misure di seguito indicate:

Lunghezza scafo	Ammontare tassa	Lunghezza scafo	Ammontare tassa
Fino a 10 metri	Non dovuta	da 24,01 a 34 metri	€ 7.800
da 10,01 a 12 metri	€ 800	da 34,01 a 44 metri	€ 12.500
da 12,01 a 14 metri	€ 1.160	da 44,01 a 54 metri	€ 16.000
da 14,01 a 17 metri	€ 1.740	da 54,01 a 64 metri	€ 21.500
da 17,01 a 20 metri	€ 2.600	superiore a 64 metri	€ 25.000
da 20,01 a 24 metri	€ 4.400		

 La tassa **non** si applica ai **non residenti** ed ai soggetti che **non hanno una stabile organizzazione in Italia** salvo che il possesso di unità da diporto non sia attribuibile a **residenti** "nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio".

In particolare si evidenzia che la nuova tassa:

- **non è dovuta** per il **1° anno dalla prima immatricolazione**;
- è **ridotta del 50%**, per le unità di lunghezza fino a 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti **come ordinari mezzi di locomozione**, nei Comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario **il cui rapporto tra la superficie velica e la potenza del motore (espresso in Kw) non sia inferiore a 0,5**.

## AGEVOLAZIONI AUTOTRASPORTATORI

È stato modificato il termine di presentazione dell'istanza per la richiesta di rimborso, da parte degli **autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t**, del maggior onere derivante dall'incremento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante.

In particolare l'**istanza** va ora **presentata** all'Agenzia delle Dogane, **a pena di decadenza**, **entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre**.

Considerato che precedentemente il termine di presentazione era fissato al 30.6 dell'anno successivo alla scadenza di ciascuna annualità, si determina un'anticipazione della richiesta del riconoscimento del credito stesso.

Si rammenta che il rimborso avviene anche mediante riconoscimento della possibilità di utilizzo in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97, previa presentazione della citata istanza all'Agenzia delle Dogane.

Inoltre è disposto:

- un **allungamento** del termine di **utilizzo del credito**, che ora può avvenire entro il **31.12 dell'anno successivo a quello in cui lo stesso è sorto**, mentre in precedenza l'utilizzo era consentito entro l'anno stesso di insorgenza del credito;
- la **soppressione**, dal 2012, del limite **massimo annuale di €250.000** di utilizzo del **credito d'imposta** in esame.

## INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU AREE AGRICOLE

In sede di conversione in legge le disposizioni contenute nell'originario Decreto sono state, per la maggior parte, riformulate. In particolare, è ora previsto che **agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non sono riconosciuti gli incentivi statali** previsti dal D.Lgs. n. 28/2011.

Tuttavia:

→ la suddetta esclusione dagli incentivi **non riguarda gli impianti:**

- realizzati e da realizzare su terreni appartenenti al demanio militare;
- con moduli collocati a terra da installare in aree:
  - **classificate agricole** al 25.3.2012;
  - che hanno **ottenuto il titolo abilitativo** entro la predetta data.

L'impianto deve rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 10, D.Lgs. n. 28/2011 (ora soppressi) e deve comunque **entrare in funzione entro 180 giorni dal 25.3.2012.**

È confermato quanto disposto dal comma 6 dell'art. 10, D.Lgs. n. 28/2011 sempreché l'impianto entri in esercizio entro 60 giorni dal 25.3.2012 (nella disposizione originaria era prevista la soppressione di tale comma);

→ l'autorità per l'energia elettrica e il gas assicura la priorità di connessione alla rete elettrica **per 1 solo impianto** di produzione di energia da fonti rinnovabili **di potenza non superiore a 200 kW per ciascuna azienda agricola.**



È stata **soppressa** la specifica disposizione che prevedeva per gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre l'applicazione della tariffa relativa agli impianti fotovoltaici realizzati su edifici.

### ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

In sede di conversione in legge è disposta l'**esenzione IMU** per gli immobili utilizzati dagli **enti non commerciali** destinati esclusivamente allo svolgimento **con modalità non commerciali** di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), Legge n. 222/85.

Se l'ente non commerciale utilizza l'immobile sia per la parte commerciale sia per la parte istituzionale, l'esenzione IMU **“va applicata solo alla frazione di unità destinata all'attività non commerciale”**.

Per la parte restante dell'immobile, adibita all'attività commerciale, *“in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente”* vanno applicate le disposizioni di cui all'art. 2, commi 41, 42 e 44, D.Lgs. n. 262/2006.

Se non è possibile individuare la *“frazione di unità destinata all'attività non commerciale”* a decorrere dal 2013, l'esenzione va applicata in proporzione all'utilizzazione non commerciale come risultante da apposita dichiarazione.

Con uno specifico Decreto saranno fornite indicazioni in merito alla suddetta dichiarazione nonché *“gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale”*.

### RIVALSA DELL'IVA ACCERTATA

È confermata la modifica del comma 7 dell'art. 60, DPR n. 633/72 per effetto della quale in caso di accertamento o rettifica dell'IVA, il **contribuente ha diritto di rivalsa dell'imposta o maggiore imposta** derivante dai predetti atti **nei confronti del cessionario / committente**, in precedenza non ammessa.

Ciò tuttavia a condizione che il contribuente abbia versato l'IVA / maggior IVA accertata, le sanzioni e gli interessi. In tal caso l'**acquirente / committente** può esercitare il **diritto alla detrazione entro la dichiarazione del secondo anno successivo** a quello in cui ha corrisposto al cedente / prestatore l'imposta / maggiore imposta addebitata a titolo di rivalsa, alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'operazione originaria.

**SCADENZARIO**  
**Mese di APRILE**

**Lunedì 16 aprile**

**Iva**

Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di marzo da parte delle



<b>CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell'imposta dovuta.
<b>Iva DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute a marzo per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza applicazione dell'IVA registrate per il mese di marzo (soggetti mensili).
<b>Irpef RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI</b>	Versamento delle ritenute operate (20%) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per partecipazioni non qualificate e deliberati dall'1.7.98 (codice tributo 1035).
<b>Irpef RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a marzo relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>Inps DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo.
<b>Inps GESTIONE SEPARATA</b>	<p><i>Versamento del contributo del 18% o 27,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</i></p> <p><i>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 18% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</i></p>
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	<i>Versamento delle ritenute (4%) operate a marzo da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).</i>

**Venerdì 20 aprile**

<b>Verifiche periodiche REGISTRATORI DI CASSA</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuate nel primo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.
---	---

**Giovedì 26 aprile**

<b>IVA COMUNITARIA Elenchi intrastat mensili e trimestrali</b>	Invio telematico degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) e al primo trimestre (soggetti trimestrali).
--	---

**Lunedì 30 aprile**

<b>IVA CREDITO TRIMESTRALE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il nuovo mod. IVA TR.
--------------------------------	---

<b>IVA ELENCHI "BLACK LIST" MENSILI E TRIMESTRALI</b>	Invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>• a marzo, da parte dei soggetti mensili;</li> <li>• al primo trimestre, da parte dei soggetti trimestrali.</li> </ul>
<b>IVA ELENCHI "CLIENTI-FORNITORI" 2011</b>	Invio telematico della comunicazione delle cessioni/acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000 (€ 3.600, al lordo IVA, per le operazioni effettuate dall'1.7.2011 documentate da scontrino/ricevuta fiscale).
<b>MOD. 730/2012</b>	Consegna del mod. 730 e della busta contenente il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8% e del 5% al datore di lavoro o ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale e che deve rilasciare l'apposita ricevuta mod. 730-2.
<b>COMUNICAZIONE COMPENSI STRUTTURE SANITARIE PRIVATE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate del mod. SSP per la comunicazione dei compensi riscossi nel 2011 da parte delle strutture sanitarie private per l'attività medica esercitata da ciascun professionista nella struttura stessa.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di marzo. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel primo trimestre.
<b>ACCISE ISTANZA AUTOTRASPORTATORI</b>	Presentazione all'Agenzia delle Dogane, a pena di decadenza, dell'istanza per la richiesta di rimborso / utilizzo in compensazione, relativa al primo trimestre, del maggior onere derivante dall'incremento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.
<b>Lunedì 7 maggio</b>	
<b>5% DELL'IRPEF ISCRIZIONE ELENCO BENEFICIARI</b>	Invio telematico da parte degli enti del volontariato (ONLUS, APS, ecc.) e delle associazioni sportive dilettantistiche, della domanda di iscrizione negli elenchi 2012 dei possibili destinatari del 5%.